



**COMUNE DI CARPINETI**

Provincia di REGGIO EMILIA

**REGOLAMENTO**

**PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI**

**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Allegato alla deliberazione consiliare n. 5 del 18/02/2013

# INDICE

<b>ART. 1 OGGETTO E FINALITA</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>ART. 2 REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>ART. 3 MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>ART. 4 CONTENUTI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<b>PAG. 5</b>
<b>ART. 5 CRITERI E PUNTEGGI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP</b>	<b>PAG. 6</b>
<b>ART. 6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE</b>	<b>PAG. 6</b>
<b>ART. 7 FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE APERTA</b>	<b>PAG. 6</b>
<b>ART. 8 COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE APERTA</b>	<b>PAG. 7</b>
<b>ART. 9 VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI</b>	<b>PAG. 7</b>
<b>ART. 10 ASSEGNAZIONE E STANDARD DEGLI ALLOGGI</b>	<b>PAG. 9</b>
<b>ART. 11 SCELTA E CONSEGNA DELL'ALLOGGIO</b>	<b>PAG. 8</b>
<b>ART. 12 SISTEMAZIONI PROVVISORIE PER PARTICOLARI EMERGENZE ABITATIVE</b>	<b>PAG. 9</b>
<b>ART. 13 – ACCERTAMENTO PERIODICO DEI REQUISITI</b>	<b>PAG. 9</b>
<b>ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>PAG. 9</b>
<b>ALLEGATO 1) CONDIZIONI SOGGETTIVE</b>	<b>PAG.10</b>
<b>ALLEGATO 2) CONDIZIONI OGGETTIVE</b>	<b>PAG.12</b>
<b>ALLEGATO 3) CONDIZIONI SOCIALI</b>	<b>PAG 14</b>
<b>ALLEGATO 4) CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	<b>PAG 15</b>

## **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24, disciplina le funzioni amministrative inerenti l'assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, d'ora in avanti denominati anche con l'acronimo ERP, siti nel territorio comunale.

## **ART. 2 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

1. A norma degli artt. 15 e 24 della L.R. n. 24/2001, della deliberazione del Consiglio regionale n. 327 del 12 febbraio 2002, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002 e del comma 6 dell'art. 40 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sostituito dal comma 1 lett. d), dell'art. 27 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, possono accedere all'ERP i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

### ***A) Cittadinanza***

Può richiedere l'assegnazione:

- A.1) il cittadino italiano;
- A.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- A.3) il cittadino straniero, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del DLgs 25 luglio 1998, n. 286, sostituito dal comma 1, lett. d), dell'art. 27 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

### ***B) La residenza o la sede dell'attività lavorativa***

Il richiedente l'assegnazione deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- B.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Carpineti;
- B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Carpineti;
- B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi nel comune di Carpineti;
- B.4) attività lavorativa svolta all'estero.

### ***C) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili***

C.1) uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito della provincia di Reggio Emilia la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2, classe I, calcolata nel Comune di Carpineti, considerando la zona censuaria più bassa;

C.2) fatto salvo quanto previsto al punto C1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2, classe I del comune di Carpineti, considerando la zona censuaria più bassa;

C.3) è ammesso il diritto pro quota su un immobile, il quale comunque, se trattasi di alloggio, non dia luogo alla disponibilità del medesimo, purché esso non sia superiore al 50% e fatta comunque salva la rendita catastale di cui alle lett. c.1) e c.2);

C.4) qualora il diritto pro quota sia relativo a più immobili, fermo restando la condizione della non disponibilità di cui al punto c.3), esso complessivamente non deve superare la rendita catastale di cui alle lett. c.1) e c.2). In caso di immobili ubicati in province diverse, prevale il criterio di cui alla lett. c.2);

C.5) nei casi di cui alle lett. c.1) e c.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

#### **D) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi**

D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di erp cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di erp;

D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

#### **E) Il reddito del nucleo aventi diritto**

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), e deve essere ricompreso nel limite aggiornato periodicamente con deliberazione regionale, che si intende automaticamente recepita dal presente regolamento.

Inoltre:

E.1.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%;

E.1.2) per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%. Le condizioni E.1.1) e E.1.2) non sono tra loro cumulabili.

1. I requisiti per l'accesso all'ERP, come sopra specificati, debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto, alla data di presentazione della domanda.

2. Per nucleo avente diritto s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

3. Per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

5. I requisiti per accedere all'ERP di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) del presente articolo sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario e gli stessi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione.

#### **ART. 3 - MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE**

1. Il Comune assegna gli alloggi di ERP, mediante la formazione di una graduatoria aperta, ai sensi dell'art. 25, 1° comma, lett. b) della l. r. 8 agosto 2001, n. 24 e secondo le procedure definite nei successivi articoli del presente regolamento, ad esclusione degli alloggi destinati alla mobilità ed alle sistemazioni provvisorie per particolari situazioni di emergenza abitativa di cui al successivo art. 12.

#### **ART. 4 - CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande di assegnazione debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune e in distribuzione presso gli uffici del Servizio Sociale, negli orari di apertura al pubblico.

2. La domanda deve indicare:

- la cittadinanza, nonché la residenza del richiedente e/o il luogo in cui lo stesso resta la propria attività lavorativa;
- la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
- il reddito complessivo del nucleo familiare indicando i valori I.S.E. e I.S.E.E., mediante dichiarazione sostitutiva unica aggiornata e con riferimento all'ultima certificazione dei redditi in possesso del richiedente;
- l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- il luogo in cui dovranno farsi al richiedente tutte le comunicazioni relative alla domanda ed al suo esito;
- la eventuale documentazione da allegare alla domanda.

3. Nel modulo di domanda è contenuto un questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere, formulato con preciso riferimento alle condizioni soggettive ed oggettive di cui all'art. 5 del presente regolamento, il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei relativi punteggi.

4. Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima.

5. In particolare il richiedente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, deve dichiarare, nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, che sussistono a suo favore i requisiti di cui alle lettere A) e B) del 1° comma dell'art. 2 del presente regolamento nonché, a favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) dello stesso 1° comma dell'art. 2.

6. La domanda di assegnazione, in competente bollo, può essere presentata in qualsiasi momento e verrà esaminata ai fini della formazione della graduatoria aperta o del suo primo aggiornamento utile, con le modalità di cui al presente regolamento.

7. Eventuali modifiche od integrazione relative al contenuto della domanda o a nuove e/o diverse condizioni sopravvenute potranno essere presentate dal richiedente con apposita richiesta, in carta libera, con le stesse modalità e procedure previste per la presentazione della domanda;

8. In caso di decesso del richiedente, di separazione, o di divorzio, nonché di cessazione della stabile convivenza è consentito il subentro nella domanda dei componenti indicati nella domanda stessa, secondo l'ordine ivi indicato, su richiesta dei soggetti interessati.

9. Qualora il subentro di cui al precedente comma 8, accertato in sede di assegnazione, comporti modifiche in diminuzione del punteggio, la procedura di assegnazione viene sospesa e la domanda aggiornata col diverso punteggio viene inserita nel successivo aggiornamento di graduatoria.

10. Trascorsi 3 anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, il richiedente che non ha reiterato o modificato la domanda decade dal diritto di permanenza nella graduatoria.

Gli uffici comunali, al momento della consegna della domanda o della richiesta di integrazione, rilasciano ricevuta che attesti la data di scadenza prevista.

## **ART. 5 - CRITERI E PUNTEGGI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP**

1. Gli alloggi ERP vengono assegnati sulla base di:

- A) **Condizioni soggettive** (Riferite al nucleo familiare del richiedente: anziani, invalidi, ecc...) – allegato 1;
- B) **Condizioni oggettive** (riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare del richiedente: sfratto o separazione con forza pubblica, sistemazione precaria, disagio abitativo, inadeguatezza dell'alloggio) – allegato 2;
- C) **Condizioni sociali** (riferite al nucleo familiare per il quale i Servizi Sociali del Comune di Carpineti hanno già in corso un progetto di settore) – allegato 3;
- D) **Condizioni Economiche** (riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente: disagio economico valutato in termini di ISE – Indicatore Situazione Economica – e di ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente) ai sensi del D.lgs. 31/03/1998 n. 109 – allegato 4.

## **ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

1. L'istruttoria delle domande presentate per l'assegnazione di alloggi di ERP e la relativa attribuzione dei punteggi, sulla base dei criteri di priorità per l'assegnazione di cui al precedente articolo 5, viene effettuata dal Servizio Sociale.

2. L'esito dell'istruttoria e relativa attribuzione del punteggio viene comunicata al richiedente entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando un termine di 10 giorni per l'eventuale produzione di controdeduzioni;

3. La richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa interrompe il termine di assegnazione del punteggio. In caso di inerzia dell'interessato, decorso il termine fissato nella richiesta, la domanda verrà considerata esclusa nel caso di mancata documentazione di un requisito, mentre in caso di mancata documentazione di una condizione di punteggio lo stesso non verrà attribuito.

4. In sede di reiterazione della domanda in scadenza (vedi art. 4 punto 10) è fatto obbligo al richiedente di dichiarare che la situazione eventualmente già documentata in precedenza, non ha subito modificazioni e che pertanto la documentazione stessa può essere recuperata internamente.

5. E' facoltà degli uffici e della Commissione di cui al successivo art. 8, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, compiere ogni accertamento ed acquisire ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal richiedente.

## **ART. 7- FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE APERTA.**

1. La Commissione di cui al successivo art. 8, acquisita l'eventuale documentazione ed eseguiti gli eventuali accertamenti di cui al precedente art. 6, valida i punteggi assegnati a seguito di controdeduzioni, esamina le domande per le quali il Comune ha chiesto la verifica e redige la graduatoria generale, secondo le procedure definite nel presente regolamento.

2. In caso di parità di punteggio, la successione in graduatoria sarà così determinata:

prima i richiedenti residenti nel comune di Carpineti, ordinati in primo luogo secondo il tempo di permanenza ininterrotta nella graduatoria (n° di graduatorie) ed in secondo luogo per l'anzianità di residenza nel Comune di Carpineti, poi i richiedenti con attività lavorativa nel Comune non residenti ordinati secondo la data di presentazione della domanda;

2. I richiedenti per i quali l'accertamento non sia definito entro il termine di formazione della graduatoria generale, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per la quale è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti richiedenti. Nell'ipotesi che, a seguito dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i richiedenti verranno inseriti nella graduatoria generale vigente al momento con il punteggio loro spettante.

4. Le domande ammesse nella graduatoria iniziale, a seguito dell'applicazione del presente regolamento, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di ERP, entreranno di diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande. Pertanto le domande escluse dalla graduatoria e le domande scadute ai sensi dell'art. 4 punto n.10, non entreranno nel successivo aggiornamento.

5. La graduatoria generale è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune secondo le modalità prescritte dall'art. 32 c.1 della L. 18 giugno 2010 n.69, per 30 giorni consecutivi e pubblicata sul sito web dell'Ente;

6. Qualora, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, dovesse risultare una errata attribuzione di punteggio alla quale consegua la collocazione del richiedente in posizione utile per l'assegnazione dell'alloggio, l'Ufficio preposto, in sede di autotutela amministrativa, provvede a comunicare all'interessato che la posizione in graduatoria è dovuta ad errore nell'attribuzione del punteggio richiesto, assegnando un termine di 10 giorni per l'eventuale produzione di controdeduzioni, decorso il quale il dirigente dell'Ufficio preposto, determina con provvedimento definitivo la nuova collocazione in graduatoria.

Nelle more dell'esame di eventuali controdeduzioni presentate, il Comune prosegue l'attività di assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria vigente.

7. L'aggiornamento della graduatoria generale viene effettuato annualmente, di norma entro le fine del mese di marzo, con riferimento alle domande e richieste di integrazioni presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno.

#### **ART. 8 - COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE APERTA**

1. La graduatoria generale di assegnazione è formata da una Commissione, nominata dal Sindaco, così composta:

- due rappresentanti del Comune, di cui uno con funzioni di Presidente;
- un rappresentante designato dalla Provincia di Reggio Emilia;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari designati d'intesa dalle medesime.

2. Per ogni componente della Commissione il Sindaco nomina un supplente designato contestualmente al membro effettivo.

3. La Commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno tre componenti, uno dei quali sia Presidente, sulla base delle designazioni che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta del Sindaco.

4. La Commissione elegge nel proprio seno il Vicepresidente.

5. Le riunioni sono valide con la presenza della metà dei componenti già nominati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

6. La Commissione resta in carica quattro anni.

7. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Comune di Carpineti designato dal Sindaco.

#### **ART. 9 - VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

1. In sede di assegnazione il Comune procede alla verifica della permanenza dei requisiti previsti e delle condizioni riconosciute per l'assegnazione.

2. A tal fine il Comune provvede a richiedere o acquisire d'ufficio l'idonea documentazione e ad effettuare i necessari accertamenti e controlli.

3. In caso di esito negativo, che comporti la cancellazione dalla graduatoria o riduzione del punteggio, il Comune provvede, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i., a comunicare all'interessato i motivi di tale esito. Lo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione avviene nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.

4. Il Comune comunica alla Commissione preposta i casi accertati di mancanza di requisiti e di condizioni dichiarate nella domanda, o di mutamento di condizioni soggettive ed oggettive con

eventuale modificazione della posizione nella graduatoria, in occasione del successivo aggiornamento della graduatoria.

#### **ART. 10 - ASSEGNAZIONE E STANDARD DEGLI ALLOGGI**

1. Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale aperta e suoi aggiornamenti, nonché nelle graduatorie speciali.

2. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, misurata al netto dei muri perimetrali e dei muri esterni, rapportata al nucleo dell'avente diritto, ecceda lo standard abitativo di seguito specificato:

a) gli alloggi con superficie ricompresa entro i 58,5 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 1 o 2 persone;

b) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 58,6 mq. e 78 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 3 o 4 persone;

c) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 78,1 mq. e 90 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 5 persone;

d) gli alloggi con superficie oltre i 90 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre.

3. In caso di assegnazione a nucleo in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Tale criterio è esteso ai nuclei in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di adozioni o di affidamenti preadottivi.

4. Il Comune può effettuare, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga, qualora le caratteristiche dei nuclei richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano soluzioni valide né ai fini dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

#### **ART. 11 - SCELTA E CONSEGNA DELL'ALLOGGIO**

1. Il Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di effettiva disponibilità degli alloggi, informa dell'assegnazione gli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando d'intesa con l'ente gestore il giorno ed il luogo per la scelta dell'alloggio.

2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui al precedente art. 10, è compiuta dagli assegnatari in base all'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria generale, salvo quanto disposto dal precedente art. 9.

3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. I richiedenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune.

5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune, dichiara la decadenza dall'assegnazione, con la conseguente esclusione dalla graduatoria.

6. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si rendano successivamente disponibili.

7. L'ente gestore, sulla base della scelta dell'alloggio, provvede alla convocazione degli assegnatari per la stipulazione del contratto di locazione, per la consegna dei relativi regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio.

8. L'assegnatario che, previa diffida dell'ente gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, è dichiarato decaduto dall'assegnazione ai sensi dell'art. 30 della l.r. n. 24/2001, con conseguente esclusione dalla graduatoria.

9. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro 6° giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dal Comune su motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza

dall'assegnazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. n.24/2001 e la conseguente esclusione dalla graduatoria.

## **ART. 12 - SISTEMAZIONI PROVVISORIE PER PARTICOLARI EMERGENZE ABITATIVE**

1. Il Sindaco può destinare una quota non superiore al 30 % degli alloggi di ERP, annualmente disponibili, alla sistemazione provvisoria di nuclei che si trovino in particolari situazioni di emergenza abitativa, quali:

- nuclei colpiti da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, che non sia stato intimato a seguito di annullamento, decadenza dall'assegnazione o risoluzione del contratto di un alloggio di ERP, ovvero per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'ente pubblico o dalla cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7;
- nuclei colpiti da calamità pubbliche;
- sistemazione di profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763;
- trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate ed al corpo degli agenti di custodia;
- altre gravi o particolari situazioni individuate dal Sindaco, tra cui quelle di persone vittime di maltrattamenti o violenza sessuale all'interno del nucleo familiare.

2. La sistemazione provvisoria non può di norma eccedere la durata di due anni ed è soggetta al canone di cui all'art. 35 della L.R. n. 24/2001. In ogni caso è richiesta la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso all'ERP, salvo il requisito del reddito, il cui limite è quello fissato per la permanenza nell'ERP ai sensi dell'art. 30, 1° comma, lett. f) della l.r. n. 24/2001.

3. Alla scadenza del periodo di sistemazione provvisoria, il Comune può provvedere all'assegnazione, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 2. del presente regolamento. Qualora non si proceda all'assegnazione, l'alloggio deve essere rilasciato in base a provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 24/2001.

## **ART. 13 – ACCERTAMENTO PERIODICO DEI REQUISITI**

1. La situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale anche attraverso la richiesta all'assegnatario delle informazioni o della documentazione non in possesso del Comune e che non possono essere acquisite d'ufficio presso altre Amministrazioni.

2. Qualora l'assegnatario non produca senza giustificato motivo la documentazione richiesta, ovvero produca una documentazione parziale o palesemente inattendibile, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, previa formale diffida ad adempiere.

## **ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività o dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione di approvazione.

**TABELLA DEI PUNTEGGI**  
**Allegato 1 - CONDIZIONI SOGGETTIVE**

(max 36 punti)

**Anziani**

A.1) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 70 anni anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati (debitamente certificati) a carico;

**punti 10**

A.2) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati (debitamente certificati) a carico;

**punti 8**

A.3) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 60 anni anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati (debitamente certificati) a carico;

**punti 5**

A.4) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda;

**punti 3**

**I punti delle condizioni A1 – A2 – A3 – A4, non sono cumulabili fra di loro.**

**Invalidi**

B.1) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di persona portatrice di handicap alla quale è stata riconosciuta l'invalidità totale.

Ai fini del presente Regolamento si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comporta la totale e permanente incapacità lavorativa;

**punti 10**

B.2) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di persona portatrice di handicap alla quale è stata riconosciuta l'invalidità pari o superiore al 67%.

Ai fini del presente Regolamento si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3;

**punti 8**

B.3) presenza di minore, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute e certificate ai sensi delle vigenti normative;

**punti 8**

B.4) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore ai 60 anni, non autosufficienti, riconosciuti e certificati tali ai sensi dell'art.17 della L.R. 3.2.94 n°5, alla data di presentazione della domanda;

**punti 3**

**I Punti delle condizioni B1, B2 e B3 non sono cumulabili fra di loro sulla stessa persona.**

**Situazione familiare**

C.1) nuclei familiari monogenitoriali composti da un solo adulto con minore/i a carico:

**punti 5**

C.2) nuclei familiari in cui vi siano figli minori a carico

**punti 2 per ogni minore a carico**

C.3) nuclei familiari in cui vi siano, coniuge o altri conviventi a carico

**punti 1 per ogni conv. a carico**

C.4) nuclei familiari con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda e nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data.

Nel secondo caso il possesso della condizione deve essere verificato alla data di assegnazione.

Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di età e quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata **punti 5**

### **Residenza**

D) Residenza complessiva nel Comune di Carpineti del richiedente, alla data di presentazione o aggiornamento della domanda,:

D1) Richiedente con residenza nel Comune da oltre due anni e fino a quattro anni, alla data della domanda, **punti 1**

D2) Richiedente con residenza nel Comune da oltre quattro anni e fino a sei anni, alla data della domanda, **punti 2**

D3) Richiedente con residenza nel Comune da oltre sei anni e fino a dieci anni, alla data della domanda, **punti 4**

D4) Richiedente con residenza nel Comune da oltre dieci anni, alla data della domanda, **punti 6**

## **Allegato 2 - CONDIZIONI OGGETTIVE**

**(max 20 punti)**

I punteggi per le seguenti condizioni non saranno attribuiti se il richiedente o suo congiunto presente nel nucleo familiare può vantare un qualsiasi diritto reale di godimento (proprietà uso usufrutto abitazione) di un alloggio

D.1) richiedenti che abitano in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, o di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o di sentenza passata in giudicato con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienze contrattuali. In caso di provvedimento da eseguirsi entro 12 mesi dalla data di scadenza del bando:

**punti 20**

D.2) richiedenti che abitano in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, o di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o di sentenza passata in giudicato con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienze contrattuali. In caso di provvedimento da eseguirsi successivamente ai 12 mesi dalla data di scadenza del bando:

**punti 10**

D.3) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte del servizio competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta alla presenza delle seguenti condizioni:

- sistemazione alloggiativa procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica o dalle cooperative sociali iscritte in apposito albo regionale istituito con la L.R. n 7/94 o da associazioni socioassistenziali a seguito di ordinanze di sgombero o provvedimento esecutivo di rilascio di alloggio che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali, eccezione per i soggetti assistiti dall'Ente pubblico. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente:

**punti 15**

**I punti per le condizioni D1, D2, D3, non sono cumulabili fra di loro**

### ***Disagio abitativo***

E.1) abitazione in alloggio antigienico, con carenze di igienicità sopperibili con interventi di manutenzione straordinaria, da certificarsi dal servizio competente. Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l'antigienicità sia stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente richiesta che abbia beneficiato di punteggio:

**punti 5**

E.2) abitazione in alloggio antigienico, parzialmente inidoneo per carenze tali da comportare interventi aventi caratteristiche superiori alle manutenzioni straordinarie, da certificarsi dal servizio competente. Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l'antigienicità sia stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente richiesta e che abbia beneficiato di punteggio

**punti 8**

E.3) abitazione ricavata in spazi che per dimensione, struttura, impianti, funzionalità sono stati adibiti impropriamente, ad abitazione, da certificarsi dal servizio competente. Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente richiesta che abbia beneficiato di punteggio:

**punti 15**

**Le condizioni E1, E2 ed E3, non sono fra di loro cumulabili e con le altre condizioni oggettive**

F.1) abitazione in alloggio sovraffollato secondo la seguente tabella:

Superficie netta dell'alloggio misurata in metri quadrati							
<u>Numero abitanti nell'alloggio</u>		Fino a 29	Da 30 a 45	Da 46 a 65	Da 66 a 80	Da 80 a 95	Oltre 95
	1 persona	0	0	0	0	0	0
	2 persone	1 punto	0	0	0	0	0
	3 persone	3 punti	1 punto	0	0	0	0
	4 persone	3 punti	3 punti	0	0	0	0
	5 persone	5 punti	5 punti	1 punto	0	0	0
	6 persone	5 punti	5 punti	3 punti	1 punto	0	0
	7 persone	5 punti	5 punti	5 punti	3 punti	1 punto	0
	8 persone	5 punti	5 punti	5 punti	5 punti	3 punti	0

Le situazioni di disagio abitativo devono essere esistenti da almeno due anni dalla data del bando.

**Allegato 3 - CONDIZIONI SOCIALI**

**(max 20 punti)**

**(riferite ai nuclei familiari per i quali è già in corso un progetto di sostegno)**

G. 1 nucleo familiare in condizione di disagio, anche abitativo, per il quale l'Ufficio Servizi Sociali ha in corso un progetto di sostegno/recupero **punti 15**

G.2 nucleo familiare in condizione di disagio abitativo attestata dal competente Servizio Sociale per il quale è dichiarato lo stato di urgenza al fine di garantire la sicurezza sociale dei componenti lo stesso nucleo **punti 5**

L'attribuzione dei punteggi previsti dalle condizioni sociali avviene esclusivamente su valutazione e conseguente richiesta del Settore Servizi Sociali.

## Allegato 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE

### (massimo 24 punti)

L'attribuzione dei punteggi previsti dalle condizioni economiche avviene solo in presenza di redditi dichiarati ai fini IRPEF.

\*\* Ai fini del presente regolamento, il reddito minimo ai fini IRPEF per l'attribuzione dei punteggi relativi alla condizione economica è di E. 5.422,80, fatti salvi i casi di richiedenti possessori di redditi da pensione esenti ai fini IRPEF, di ultrasessantenni soli possessori di pensioni minime e/o integrate e o di nucleo familiare in carico o sostenuto economicamente in tutto o in parte dal settore Servizi Sociali.

H.1. richiedenti il cui valore ISEE rientri nelle classi sottoindicate:

Per il punteggio massimo di **15 punti** si utilizza la seguente tabella

Redditi	Punteggio
Da E. 0 a E 1000	Punti 15
Da E. 1001 a E. 2000	Punti 10
Da E. 2001 a E. 3000	Punti 9
Da E. 3001 a E. 4000	Punti 8
Da E. 4001 a E. 5000	Punti 7
Da E. 5001 a E. 6000	Punti 6
Da E. 6001 a E. 7000	Punti 5
Da E. 7001 a E. 8000	Punti 4
Da E. 8001 a E. 9000	Punti 3
Da E. 9001 a E. 10000	Punti 2
Da E. 10001 fino a E. 15000	Punti 1

il valore ISEE massimo pari a € 15.000, 00 è quello previsto dalla delibera del consiglio regionale n. 327 del 12/02/2002, ed eventuali successive modifiche, che stabilisce il limite di reddito per l'accesso all'ERP

H.2) richiedenti che abitano in un alloggio il cui canone incida:

in misura superiore al 15% sul valore ISE complessivo del nucleo familiare,

Per il punteggio massimo di **punti 9** si utilizza la seguente tabella:

Fasce di incidenza canone sul valore ISE	Punteggi
da 16,01 % a 18%	Punti 1
da 18,01% a 20%	Punti 2
da 20,01 % a 22%	Punti 3
da 22,01 % a 24%	Punti 4
da 24,01 % a 26%	Punti 5
da 26,01 % a 28%	Punti 6
da 28,01 % a 30%	Punti 7
da 30,01 % a 32%	Punti 8
da 32,01 % a 34% e oltre	Punti 9